

# STATUTO

Fondazione Sacra Famiglia  
Ente del Terzo Settore



Fondazione

**SACRA  
FAMIGLIA**



# STATUTO

- Modifica statutaria - delibera n.973 seduta consiliare del 22.12.1997
- Modifiche Statutarie approvate con decreto del Ministro dell'Interno del 28.6.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.7.1998 n.166.
- Modifiche statutarie del 14.12.2018 n. 3034/1574 di rep. a rogito del Notaio Marco Ferrari di Milano. Iscritta il 24.12.2018 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 277 della pag. 532 – vol. 2^.
- Modifiche statutarie del 27.1.2022 n. 25688/13286 di rep. a rogito del Notaio Cesare Gattoni di Milano. Iscritta l'11 febbraio 2022 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 277 della pag. 532 – vol. 2^.
- Modifiche statutarie del 18.3.2026 n. 5285/2866 di rep. a rogito del Notaio Alessandro Maria Ottolina di Milano.
- Iscritta al RUNTS con Decreto Dirigenziale Città metropolitana di Milano rep. n.171012 – Fasc. n. 8.5/2026/459.



# Fondazione Sacra Famiglia

Ente del Terzo Settore

## TITOLO I° - Denominazione/Sede

### **Art. 1**

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una fondazione avente la seguente denominazione:

“Fondazione Sacra Famiglia Ente del Terzo Settore”,  
ed in forma abbreviata

“Fondazione Sacra Famiglia ETS”.

Già Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ed Ente morale di diritto privato, come da Decreto del Ministro dell’Interno del 16.5.1997, essa trae origine dall’opera del sacerdote Don Domenico Pogliani, parroco di Cesano Boscone, che nel 1896 fondò l’Ospizio Sacra Famiglia, successivamente eretto in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale 21.8.1916 e in seguito modificato con R.D. 2.2.1932.

La Fondazione ha incorporato per fusione la Fondazione Luigi Moneta ONLUS, eretta in Ente Morale di diritto privato con DPR 19.12.1983, fondata da Mons. Piero Rampi, Comm. Aldo Cellai, Suor Rosa Nella Rossi

e Pierina Moneta, per dare esecuzione alla volontà espressa in vita dal Sen. Giovanni Maria Cornaggia Medici di destinare il suo patrimonio, alla sua morte, alla costituenda Fondazione, per sostenere le attività di assistenza, cura e riabilitazione di persone disabili o anziane non autosufficienti svolte da enti senza scopo di lucro, “con preminente attenzione alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus di Cesano Boscone”, come specificato all’art. 2, comma 2, del suo Statuto.

È fatto obbligo dell’uso, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Ente del Terzo Settore”.

## **Art. 2**

L’Ente ha sede legale in Cesano Boscone, all’indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’Ente - con decisione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 11 del presente statuto - può dotarsi di sedi secondarie e/o unità locali per l’esercizio dei propri scopi istituzionali.

## TITOLO II° - Scopi, attività e mezzi

### Art. 3

L'attività dell'Ente si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.

La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti di persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche o anziane, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

**n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

**q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

**r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

**s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

**t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

**u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 CTS.

L'Ente può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali alle stesse, nel rispetto dei limiti e delle previsioni del D.Lgs. 117/2017. Spetterà al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle suddette attività diverse.

L'Ente valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 117//2017 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 4**

L'Ente adempie alle proprie finalità primariamente realizzando e/o assumendo la gestione di strutture, presidi o istituendo e/o gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale e residenziale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.

L'Ente, nell'adempimento delle proprie attività istituzionali, prevalentemente di natura riabilitativa, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi, in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e cooperazione.

#### **Art. 5**

Per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale l'Ente può esercitare attività di raccolta fondi, anche mediante richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Ente può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 CTS, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

#### **Art. 6**

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili conferiti alla sua costituzione e da quelli acquisiti dalla Fondazione Luigi Moneta ONLUS, per effetto della fusione per incorporazione di quest'ultima in Fondazione Sacra Famiglia e successive modificazioni.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'Ente ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività

statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio può essere accresciuto:

1. dai beni mobili ed immobili e dal complesso delle attività che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
2. dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio.

## **Art. 7**

L'Ente provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:

- a. con i corrispettivi, comunque denominati, riconosciuti da enti pubblici e soggetti privati, a fronte delle attività e delle prestazioni erogate dalla Fondazione;
- b. con i proventi derivanti da finanziamenti e contributi di natura diversa, erogati da enti pubblici e soggetti privati;
- c. con i proventi di oblazioni, donazioni, disposizioni testamentarie e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d. con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e. dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- f. con i redditi del proprio patrimonio;
- g. con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

## TITOLO III° - Organi amministrativi dell'ente

### CAPO I° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### **Art. 8**

L'Ente è governato da un Consiglio di Amministrazione di sette (7) membri composto da:

- quattro membri designati dall'Ordinario Diocesano di Milano;
- un membro designato dal Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- un membro designato dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;
- un membro designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Caritas Ambrosiana.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di ritardo nelle designazioni, i membri scaduti restano in carica sino all'atto della designazione del relativo successore.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.Lgs. 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 9**

L'Ordinario Diocesano di Milano nomina, fra i quattro membri dallo stesso designati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può nominare fra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, bimestralmente

con convocazione scritta e sottoscritta dal Presidente, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo e l'ora della riunione, portato a conoscenza dei Consiglieri almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, i termini di convocazione sono ridotti a ventiquattro ore.

La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma e la posta elettronica ordinaria o PEC, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno e necessario, con le medesime modalità definite per le sedute ordinarie.

Il Presidente convoca inoltre il Consiglio quando gliene facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Delle convocazioni consiliari deve essere data comunicazione, nei medesimi termini, all'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi (anche esclusivamente, quindi senza un luogo fisico di convocazione) per audio-video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Art. 10**

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.

In particolare, il Consiglio:

- a. approva, curandone ogni relativo adempimento, il Bilancio d'Esercizio annuale, il Bilancio Sociale, il Bilancio di Previsione ed ogni altro documento rendicontativo ritenuto obbligatorio secondo la normativa tempo per tempo vigente;
- b. delibera le modifiche allo Statuto, per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c. predispone i programmi fondamentali dell'attività dell'Ente e ne verifica l'attuazione;
- d. delibera l'accettazione o la rinuncia di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- e. approva i Regolamenti interni e le istruzioni generali sull'attività dell'Ente;
- f. nomina il Direttore Generale dell'Ente, esterno al Consiglio, o in alternativa un Consigliere Delegato interno al Consiglio;
- g. delibera circa l'estinzione nel rispetto dei limiti e delle procedure di legge, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- h. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, ai sensi di legge, nella relazione di missione.

Per le delibere di cui alle lettere b) e g) è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei Membri in carica.

## **Art. 11**

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente la metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza degli intervenuti, fatte salve le maggioranze qualificate di cui all'art. 10.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Direttore Generale interviene alle sedute con funzione consultiva.

I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi da un Segretario scelto dal Consiglio e sottoscritti dal Segretario stesso e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **CAPO II° - IL PRESIDENTE**

### **Art. 12**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Ente, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'Ente.

Il Presidente assicura l'esecuzione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha facoltà di delegare le sue competenze a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente se nominato e, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere

più anziano per età.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo diversa determinazione rispettivamente per il Presidente dell'Ordinario Diocesano di Milano e per il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

## CAPO III° - ORGANO DI CONTROLLO

### Art. 13

Il controllo sulla regolare amministrazione dell'Ente è esercitato dall'Organo di Controllo, fatte salve le ulteriori verifiche previste dalla legge – e in particolare dal Codice del Terzo Settore - sulle persone giuridiche private e/o in relazione alle attività svolte.

L'Organo di Controllo è composto da tre (3) membri ordinari, nominati come segue:

- uno dall'Ordinario Diocesano di Milano;
- due dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, scelti in un elenco di quattro candidati proposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

L'Ordinario Diocesano di Milano e il Presidente dell'Ordine dei commercialisti di Milano avranno ciascuno titolo a nominare un membro supplente dell'Organo di Controllo.

I membri ordinari e supplenti dell'Organo di Controllo restano in carica tre anni.

Il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato dai membri del Collegio stesso.

I membri possono essere riconfermati.

I membri dell'Organo di Controllo vanno prescelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali dei Conti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, CTS.

## **Art. 14**

L'Organo di Controllo esercita l'attività di organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 nonché, su decisione del Consiglio di Amministrazione e come permesso dall'art. 30, comma 6, D. Lgs. 117/2017, anche quello di revisione legale dei conti 31 del D. Lgs. 117/2017.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione - anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili - nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può svolgere inoltre, qualora fosse stata ad esso affidata dal Consiglio di Amministrazione come sopra, anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 CTS e in tal caso sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di Controllo possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze, potendo in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono verbalizzate

in apposito libro e possono svolgersi – anche esclusivamente - con mezzi di telecomunicazione ai medesimi termini e condizioni previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Infine, ai sensi dell'art. 31 CTS al ricorrere delle condizioni di legge o su base volontaria da parte del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro. Essi sono nominati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, qualora tale incarico non fosse affidato allo stesso Organo di Controllo. La durata dell'incarico è triennale e il soggetto nominato è rieleggibile.

## CAPO IV° - DIRETTORE GENERALE E CONSIGLIERE DELEGATO

### **Art. 15**

Il Direttore Generale, se nominato, sovrintende all'organizzazione e gestione materiale dell'Ente e la sua designazione è effettuata da parte del Consiglio, di cui non fa parte. Ha le attribuzioni previste da norme regolamentari ed eventualmente a lui delegate dal Consiglio, per il tramite del Presidente. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 16**

Il Consigliere Delegato, se nominato, viene scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso, a cui vengono affidate, tramite una delega specifica del Consiglio, funzioni operative, di studio, impulso o coordinamento su determinate materie o ambiti, agendo come figura esecutiva con poteri decisionali

## TITOLO IV° - Amministrazione e norme generali

### **Art. 17**

L'esercizio sociale dell'Ente ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio d'Esercizio, del Bilancio Sociale e del Bilancio di Previsione e di ogni altro documento rendicontativo ritenuto obbligatorio, tutti redatti secondo la normativa tempo per tempo vigente.

Il Bilancio d'esercizio, completo della relazione dell'Organo di Controllo, è approvato e depositato a norma di legge nel Registro Unico del Terzo Settore dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo nonché pubblicato sul sito internet della fondazione.

Il Bilancio di Previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno relativo.

### **Art. 18**

Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria, socio-sanitaria e sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 19**

La gestione interna e la contabilità nonché le attribuzioni dei Dirigenti sono disciplinati, nel rispetto dei limiti di legge, con norme regolamentari o provvedimenti del Consiglio di Amministrazione. Ogni eventuale soggetto che abbia la qualifica di aderente alla fondazione ha diritto a consultare i libri tenuti ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di 10 giorni.

## **TITOLO V° - Devoluzione patrimoniale e norme di chiusura**

### **Art. 20**

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale, al fine di sciogliere l'Ente nel rispetto dei limiti e delle procedure di legge, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno esaurita la liquidazione saranno devoluti, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, ad altri enti del Terzo Settore che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

In originale firmato:

Bruno Marinoni

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)

